****

****

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

**Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”**

Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate

Via Martiri delle Foibe,8 – 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150

C.F.87002130174 - C.M.BSPS05000X

[www.liceofermisalo.edu.it](http://www.liceofermisalo.edu.it) e-mail uffici : [bsps05000x@istruzione.it](mailto:bsps05000x@istruzione.it)

Posta elettronica certificata:[bsps05000x@pec.istruzione.it](mailto:bsps05000x@pec.istruzione.it)

### **SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 176 DEL D.LGS. 36/2023, DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO (nome scuola e indirizzo completo).**

**CIG: {CIG}**

**CONTRATTO**

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE, CALDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

tra

Liceo Scientifico "E. Fermi", C.F. 87002130174, con sede in Salo', in persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Tecla Gaio in qualità di rappresentante legale *pro tempore* dell’Istituzione Scolastica

e

l’Operatore economico, in persona del/lla Sig./ra in qualità di rappresentante legale *pro tempore*

*(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)*

*Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.*

**Premesso che**

1. a mezzo di Determina a contrarre n. 1755 del 12/02/2024, l’Istituzione Scolastica ha avviato una procedura aperta volta all’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. 36/2023, del servizio bar e piccola ristorazione ubicato presso la sede del Liceo Scientifico "E. Fermi", via Martiri delle Foibe, 8 a Salò secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
2. il bando di gara è stato pubblicato con le forme e le modalità previste dalla normativa e gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto (www.liceofermisalo.edu.it);
3. a mezzo di Determina n. (Determina approvazione risultanza di gara), l’Istituzione Scolastica ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione della Concessione in favore del Concessionario, quale soggetto che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. {Numero D.U.R.C.};
4. il Concessionario ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell’affidamento;
5. l’Istituzione Scolastica ha proceduto alle verifiche sul possesso da parte del Concessionario dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
6. a mezzo polizza {Tipo di polizza emessa} emessa in data {Decorso polizza emessa (dalla data alla data)} per l’importo di € 0,00, il Concessionario ha ritualmente prestato in favore dell’Istituzione Scolastica la cauzione definitiva di cui all’art.117 del D.Lgs. 36/2023, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
7. a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, il Concessionario ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € 0;
8. è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di Concessione di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
9. le Parti, con il presente contratto (di seguito il «Contratto»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

* Allegato A: Capitolato Tecnico
* Allegato B: Disciplinare di Gara e relativi allegati
* Allegato C: Offerta Tecnica del Concessionario
* Allegato D: Offerta Economica del Concessionario e Piano Economico Finanziario
* Allegato E: Documento di valutazione dei rischi da interferenza
* Allegato F: Matrice dei Rischi.

**Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio bar e piccola ristorazione, ubicati presso la sede di Via Martiri delle Foibe, 8 del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Salò.

In particolare, il Servizio comprende le prestazioni specificate nel Capitolato Tecnico, allegato al Disciplinare di Gara.

Per l’espletamento del servizio bar e piccola ristorazione, l’Istituzione Scolastica concede all’Aggiudicatario l’uso dei locali (di cui alla planimetria allegata al Disciplinare di Gara), dietro il pagamento di un Canone periodico dettagliatamente indicato nel prosieguo del presente contratto.

La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l’organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del Capitolato Tecnico.

Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del Contratto.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l’erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

Il Servizio bar e piccola ristorazione andrà a beneficio dei soggetti presenti a vario titolo presso l’Istituto.

Il luogo di svolgimento del Servizio è ubicato presso il Liceo Scientifico E. Fermi in via Martiri delle Foibe, 8 - Salò.

**Art. 3 – CANONE DI CONCESSIONE**

L’Affidatario dovrà corrispondere per la Concessione degli spazi in uso per lo svolgimento del Servizio il relativo canone, con le modalità ed i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico.

Il Concessionario dovrà corrispondere alla scuola Liceo Scientifico "E. Fermi", un Canone su base annua pari ad € 0.

Il Canone concessorio dovrà essere corrisposto in rate annuali anticipate, ciascuna da pagarsi entro il mese di aprile.

Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della Scuola.

Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, questo Istituto scolastico si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l’affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere tutte le somme dovute e maturate al momento del tardato o mancato adempimento, senza necessità di costituzione in mora, oltre agli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento.

Il canone sarà soggetto al regime fiscale vigente all’atto dell’aggiudicazione.

**Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di 72 mesi a decorrere dalla Data di Attivazione del Servizio.

Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico.

Al termine della concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla riconsegna degli spazi in uso funzionali all'espletamento del Servizio in oggetto.

**Art.  5 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio verrà svolto presso la sede del Liceo Scientifico E. Fermi di Salò in via Martiri delle Foibe,8.

Il concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Il personale del Concessionario accederà alle strutture della medesima Amministrazione Concedente nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura dell’Amministrazione Concedente stessa. Sarà onere del Concessionario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

Si precisa che i prezzi dei prodotti dovranno essere esposti all’utenza in modo chiaro e visibile ed essere applicati in modo omogeneo su tutti i prodotti in vendita all’interno del bar dell’Istituzione scolastica.

Sarà facoltà dell’Istituzione Scolastica procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Concessionario acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

**Art. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Sono ad esclusivo carico del Concessionario l’assunzione e la gestione del **personale necessario** per il buon funzionamento del servizio che dovrà essere assunto in proprio dal Concessionario a cui farà capo per tutto quanto attiene alle retribuzioni, trattamento assicurativo e previdenziale e a quant'altro dovuto in qualità di datore di lavoro secondo la vigente legislazione e in ottemperanza ai contratti nazionali e integrativi di categoria, oltre che essere munito del prescritto libretto sanitario;

Il Concessionario si obbliga, sollevando l’Ente concedente da qualunque responsabilità in proposito, ad assolvere puntualmente a tutti gli obblighi contrattuali **derivanti dal rapporto di lavoro con i suoi dipendenti** e pari obblighi si assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti l’infortunistica e la tutela della salute dei lavoratori;

Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutte le spese relative alla gestione del servizio, nonché tutti gli oneri inerenti la concessione ed i **rinnovi di licenze**, **imposte**, **tasse**, **contributi**, **multe**, **contravvenzioni** e quant'altro in riferimento all'esercizio dell'attività di ristorazione medesima nonché **le spese di ordinaria manutenzione** delle attrezzature, impianti e locali;

Il Concessionario è tenuto a provvedere al rilascio delle **autorizzazioni amministrative** stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

È a carico del Concessionario l’osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (autocontrollo con **sistema HACCP**), qualora ne sussista l’obbligo. Le **autorizzazioni** e **licenze** dovranno essere esposte in modo visibile nell'ambiente principale in cui si svolge l’attività;

Prima dell’inizio del servizio il Concessionario dovrà fornire le informazioni relative ai Rischi di Interferenza generati dall’attività al fine di consentire all’ Ente concedente la redazione del **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze** – **DUVRI**. In applicazione dell’Art.26 del D. Lgs. 81/08 (T.U.) ss.mm.ii. Il DUVRI dovrà essere aggiornato, nel corso della durata del contratto, in relazione alle mutate esigenze e/o in relazione alle disposizioni normative. Il documento, di cui all’allegato (e), forma parte integrante del presente contratto;

Il Concessionario, in relazione al servizio, s’impegna ad assicurare almeno **\_\_1\_\_unità** di personale all’interno dello spazio dato in concessione, negli orari di funzionamento del servizio;

Il Concessionario, al momento della stipula del contratto e successivamente al verificarsi dell’eventuale variazione delle condizioni, darà **comunicazione scritta**, all’ Ente concedente, dei soggetti coadiuvanti ed il tipo di rapporto contrattuale esistente. Tale rapporto di lavoro dovrà essere regolato a tutti gli effetti di legge a garanzia liberatoria per l'Ente concedente;

Il Concessionario **compirà in proprio tutti gli atti ed i contratti relativi alla gestione dell'azienda** assumendosene la piena ed esclusiva responsabilità verso i terzi contraenti. L' Ente concedente non risponde in nessun caso degli inadempimenti del Concessionario verso i propri fornitori e utenti o gli Enti preposti;

Il Concessionario assume la **responsabilità per i danni** che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto della presente scrittura ed esonera espressamente l'Ente concedente da qualsiasi responsabilità conseguente a danno arrecato. Il Concessionario è tenuto a costituire, a sue spese, almeno dalla data di sottoscrizione del presente contratto, una **polizza assicurativa** con massimale di: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a garanzia della Responsabilità Civile verso terzi per danni e infortuni che dovessero occorrere a persone o cose, per cause imputabili al Concessionario, comunque presenti all'interno dell'Ente concedente, escludendo ogni tipo di rivalsa nei confronti della stazione appaltante. Copia del contratto di assicurazione, depositata agli atti dell’Ente concedente, di cui all’allegato (f), forma parte integrante del presente contratto. Il Concessionario s’impegna a rinnovare la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, per tutta la durata del contratto consegnando all’Ente concedente, alla data del rinnovo o comunque entro la data indicata all’art. 4, copia della polizza;

Il Concessionario deve provvedere all'acquisto e all’installazione delle **attrezzature** ed elettrodomestici **necessari allo svolgimento dell'attività** di ristorazione e dovranno corrispondere integralmente ai requisiti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D. Lgs 81/2008 oltre che ai requisiti di legge per la salvaguardia dell’igiene;

Le attrezzature di proprietà dell’Ente concedente dovranno essere riconsegnate, alla fine della durata contrattuale, nello stato iniziale, fatta salva la normale usura. La manutenzione ordinaria delle attrezzature dell’Ente concedente è a carico del Concessionario. In caso di guasto e/o manutenzione delle apparecchiature di proprietà dell'Ente concedente, sarà quest'ultimo a provvedere alle spese di riparazione e/o manutenzione.

Il Concessionario dovrà avere la massima cura per la **pulizia degli arredi e delle attrezzature utilizzate nei punti di ristoro**. È a carico del Concessionario la pulizia dei locali adibiti a bar, dei servizi annessi e delle aree esterne adiacenti i locali stessi e alla rimozione dei rifiuti prodotti con conferimento negli appositi spazi;

Il Concessionario, in relazione al servizio, s’impegna fin dalla data di inizio del servizio, a erogare le prestazioni indicate all’interno dell’offerta tecnico-organizzativa prodotta, e più precisamente:

**Prestazioni e servizi indicati nell’Offerta Tecnico – organizzativa;**

Il Concessionario dovrà predisporre un numero adeguato di contenitori per la **raccolta differenziata dei rifiuti** all’interno e nelle immediate vicinanze dei punti vendita, garantendo la vuotatura e pulizia degli stessi;

Il Concessionario si obbliga, a verificare e a far osservare che tutto il personale in servizio possieda i **requisiti sanitari previsti** dalle attuali leggi in materia;

Per ragioni di carattere organizzativo, di identificazione del personale e in relazione al rapporto da tenere con il pubblico, il Concessionario si obbliga, a fornire ai dipendenti dell’impresa una divisa e un tesserino di riconoscimento in cui è riportato il nome dell’addetto. Il Concessionario si obbliga inoltre a verificare che gli **indumenti di lavoro** siano in ottemperanza dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza e che, per i lavori di pulizia, il personale indossi indumenti distinti da quelli usati per la distribuzione e/o preparazione;

Il Concessionario e tutti i suoi collaboratori dipendenti sono tenuti a mantenere nei confronti dell’utenza un comportamento improntato a **decoro**, **correttezza**, **rispetto** ed **imparzialità**.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

La ditta dovrà impegnarsi ad assumere a proprio carico la responsabilità di garantire, in ogni momento:

* che i prodotti del bar e piccola ristorazione siano conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti;
* che tutti i generi alimentari freschi siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e dalla normativa italiana di riferimento.

L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti, né di eventuali furti, incendi e atti vandalici, ecc..

La Ditta inoltre sarà responsabile per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature (perdite d’acqua o altri liquidi, corto circuito, ecc.) con l’impegno di ripristino di quanto danneggiato.

Sono a carico della Ditta l’installazione, disinstallazione e allacciamento delle macchine utilizzate. Tali operazioni dovranno essere effettuate a regola d’arte, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d’igiene presentando le dichiarazioni di conformità degli impianti, se previste.

La sussistenza di tutti i suddetti requisiti dovrà essere autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. nell'allegato “2”

**Art. 7 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile prosecuzione del Servizio a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate: a) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime; b) le prestazioni già effettuate; c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri; d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza corrispondere indennità.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dal Concessionario e dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui sopra.

Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni del Concessionario in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa.

Qualora il Concessionario non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Amministrazione Concedente per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, il Concessionario può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 c.c..

**Art. 8 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO**

A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione dell’allestimento, il Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme.

**Art. 9 – PENALI**

Fatta salva la responsabilità del Concessionario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’Istituzione Scolastica le penali previste nel Capitolato Tecnico.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili al Concessionario.

L’Istituzione Scolastica avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.

Il Concessionario prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo e dal Capitolato Tecnico non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte della Scuola verso il Concessionario, alla quale il Concessionario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera f) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

**Art. 10 – RECESSO**

Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione Concedente potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dall’Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.

L’Istituto potrà, pertanto, recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna degli spazi nello stato in cui si trovavo prima della stipula del contratto.

**Art. 11 – NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI E VERIFICHE DEI REQUISTI**

Il Concessionario riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

Ai sensi dell’art.12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Il Concessionario garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

Il Concessionario assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.

Il Concessionario prende atto che l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

L’Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione della Concessione. A tal fine il RUP accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

**Art. 12 – CESSAZIONE, REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO**

Si applica quanto previsto all’ art. 190 del Codice dei contratti pubblici.

**Art. 13 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

L’Istituto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi indicati nel Disciplinare di Gara.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’Istituto comunicherà al Concessionario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Concessionario, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituzione Scolastica applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituzione Scolastica.

La risoluzione del contratto farà sorgere in favore dell’Istituto la facoltà di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il presente Contratto sarà risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, nei casi previsti dall’art. 1 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012.

**Art. 14 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 190 del Codice dei contratti pubblici., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Istituto avrà diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l’Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

Qualora il successivo affidamento avvenga nei confronti di soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, il Contratto di Concessione sarà stipulato alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

**Art. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario si impegna all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

In particolare, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito della presente Concessione uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione sui conti correnti dedicati sopra menzionati;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;

e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG);

f) a comunicare all’Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Al riguardo, dichiara che il proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche è il seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e che le generalità e il C.F. dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso sono le seguenti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 16 – LAVORO E SICUREZZA**

Il Concessionario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il Concessionario si obbliga verso la Scuola a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

**Art. 17 – RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati la Dott.ssa Tecla Gaio in qualità di Direttore dell’Esecuzione per questo Istituto e il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Referente Unico per il Concessionario.

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e spedita a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

- per il Concessionario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla c.a. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- per l’Istituzione Scolastica Liceo Scientifico Enrico Fermi di Salò e-mail bsps05000x@istruzione.it pec bsps05000x@pec.istruzione.it alla c.a. Dirigente Scolastico Dott.ssa Tecla Gaio.

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo PEC. Le comunicazioni avranno effetto a partire dal momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.

**Art. 18 – SPESE**

Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituzione Scolastica nelle percentuali di legge.

**Art. 19 – FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di (Mettere provincia ove è ubicata la scuola), con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

**Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell’art. 13 REG.U.E. 679/2016 si informa che:

* Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
* Il Titolare del trattamento dei dati è LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI di Salò;
* L’ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e Assistenti Amministrativi) in qualità di soggetti Autorizzati al trattamento dei dati
* Nel sito web dell'Istituto è disponibile l’informativa estesa sulle modalità del trattamento dei dati consultabile al seguente indirizzo: <https://www.liceofermisalo.edu.it>

**Art. 21 – VARIE**

Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.  Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema contratti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Il concessionario La Dirigente Scolastica*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dott.ssa Tecla Gaio*